

**PROVINCIA DI BRINDISI – SERVIZIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA**

provincia@pec.provincia.brindisi.it

**Comune di BRINDISI Servizio AMBIENTE
Servizio URBANISTICA SUAP**

ufficioprotocol/o@pec.comune.brindisi.it

ARPA DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupor.puglia.it

**Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di
Brindisi**

Area di Sviluppo Industriale di Brindisi

Oggetto: Società SIR s.r.l. - Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'insediamento nella zona industriale del comune di Brindisi di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da gestire in procedura semplificata – **Riscontro alla nota prot. ARPA n. 42841 del 04.08.2014 trasmessa con nota al prot. 54422 del 17.09.2014 dalla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia**

Con riferimento a quanto richiesto in oggetto la scrivente società rappresenta punto per punto quanto di seguito.

1. Limiti allo scarico delle acque meteoriche

Trattandosi di un centro che recupera rifiuti speciali l'impianto rientrerebbe tra i settori produttivi e/o attività elencate al punto 2, lettera m) dell'art. 8 del R. R. 26/2013 e pertanto, come riportato in progetto, è stata prevista la separazione delle acque di prima pioggia.

Le acque di prima pioggia saranno accumulate in una vasca stagna idonea a contenere i primi 5 mm di pioggia, per poi essere smaltite "come rifiuto" mediante autospurghi verso altri impianti autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del R.R. 26/2013.

Ne discende che le acque di prima pioggia non generano scarichi e pertanto non è previsto alcun controllo e/o rispetto di limiti di emissione.

Le acque di seconda pioggia, dopo la separazione dalla prima pioggia, saranno trattate in continuo mediante un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura statica prima di riversarsi nella trincea drenante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del R.R. 26/2013.

Tutte le operazioni sui rifiuti (conferimento, deposito e trattamento) saranno effettuate **esclusivamente al coperto** e pertanto le acque meteoriche non verranno a contatto con i rifiuti, scongiurando ogni possibile dilavamento di sostanze pericolose, rammentando ancora una volta che trattasi di operazioni di recupero che coinvolgono esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi.

Il rispetto dei limiti è previsto esclusivamente per le acque di prima pioggia e di lavaggio (vedi art. 10 comma 1 R.R. 26/2013) e allorquando il dilavamento delle sostanze pericolose non si esaurisce con le acque di prima pioggia secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 5 del suddetto regolamento. Nel nostro caso, come già detto, i rifiuti sono al coperto e quindi non soggetti a nessun dilavamento.

Per quanto sopra **non è previsto il rispetto di alcun limite di emissione per lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia prodotte dalle precipitazioni ricadenti sull'impianto in argomento.**

Restano invariate le altre indicazioni riportate nella precedente nota integrativa.

2. Rispondenza ai requisiti minimi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 151.

Di seguito si riportano gli artt. 21 e 22 di cui al D. Lgs. 152/06 e succ. mod. integr. .

Art. 21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L'autorità competente all'esito delle attività di cui al comma 1:

a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;

d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili

4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

Art. 22. Studio di impatto ambientale

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. [omissis];

5. [omissis].

Come ribadito più volte, lo Studio di Impatto Ambientale di cui trattasi è stato predisposto secondo le indicazioni riportate all'Allegato VII alla parte seconda del D.L.vo 152/06 e ss. mm. li. -"Contenuti dello Studio d'impatto ambientale di cui all'art. 22", come richiesto dallo stesso art. 22 al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Lo scopo della fase di valutazione dell'impatto ambientale è stato quello di esplicitare l'interazione delle diverse componenti ambientali con l'attività di recupero che la Ditta SIR srl intende svolgere nell'impianto di nuova realizzazione ubicato nella **Zona Industriale "D3"** (ASI), del comune di Brindisi, sia direttamente che indirettamente.

Nello specifico sono stati stimati gli impatti e identificate per ogni componente le azioni di impatto, i ricettori di impatto e le mitigazioni adottate per ridurre gli stessi, come richiesto espressamente dall'art. 22, comma 3, lett. B..

Per ciascuna componente interessata (atmosfera, acque, suolo e sottosuolo, ecosistema, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente antropico), suddivisa in altrettante sottocomponenti, sono state ampiamente riportate le principali criticità potenziali all'interno del SIA. Sono stati valutati e analizzati, nel SIA e nell'integrazione di cui alle **richieste con verbale della C.d.S. del 09/04/2014**, gli impatti potenziali sia in fase di cantiere, che in fase di esercizio e dismissione dell'impianto, limitatamente alle componenti ambientali potenzialmente coinvolte.

Come richiesto dall'art. 22, comma 3, lett. D del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame, ivi compresa la cosiddetta "opzione zero", con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale è stata argomentata nello Studio di Impatto Ambientale, di

cui al Cap. 9 – “DISCUSSIONE SULL’OPZIONE ZERO: NON SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI”, paragrafi 9.1 – “Alternative di non realizzazione” e 9.2 – “Alternative localizzative”.

Con riferimento alle diverse **opzioni di natura impiantistica**, si ricorda che il progetto è adeguato alle migliori tecniche disponibili (BAT), ricordando tuttavia che non si necessita di particolari apparecchiature e/o attrezzature, in quanto trattasi di operazioni meccaniche di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che non coinvolgono sostanze pericolose e che tutte le attività avvengono al coperto (deposito sotto tettoia e lavorazioni all’interno del capannone). Pertanto, adottare qualsiasi altro sistema impiantistico o lavorazione dei materiali all’esterno, risulterebbe sconveniente e decisamente impattante per l’ambiente circostante, rispetto a quanto riportato in progetto.

Con riferimento, invece, alle diverse **opzioni di ubicazione** si rammenta che, oltre alle diverse caratteristiche di fattibilità registrate per l’area in esame, si aggiungono quelle relative alla esistenza nel sito di un capannone per le lavorazioni e che la stessa area oggetto dell’attività di recupero è di proprietà della Ditta SIR srl.

Si rammenta che non avrebbe alcun senso confrontare l’ubicazione dell’impianto in essere con quella di uno stesso impianto in area differente, fermo restando che il sito in oggetto è stato considerato pienamente rispondente ai criteri di localizzazione per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, richiesti dal Piano di Gestione dei Rifiuti speciali della Regione Puglia, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2009, n. 2668, e soprattutto al criterio di tipo VINCOLANTE (il cui mancato rispetto è condizione sufficiente per la non localizzazione dell’impianto) relativo alla ubicazione dei nuovi impianti in aree industriali ai sensi del D.M. 1444/1968.

Pertanto, sulla base di quanto emerso, un eventuale confronto con una stessa tipologia di impianto e/o attività, in altra area, sarebbe del tutto sconveniente e non vantaggioso, così come quello relativo ad uno stesso impianto in area industriale che comporti però la realizzazione di tutte le strutture e impianti necessari all’attività di

recupero, che invece, per il caso in esame, sono già esistenti e necessitano della sola manutenzione e/o ripristino.

Si rammenta nuovamente che l'area su cui si intende avviare l'attività di recupero di RSNP è stata individuata per le sue caratteristiche di fattibilità registrate dopo un'attenta analisi basata su diversi parametri, sia di carattere economico, tecnologico e ambientale. Nello specifico essi riguardano:

- **L'orografia dei luoghi:** il sito è ubicato in area pianeggiante e risulta quindi essere visibile solo da chi transita in prossimità della stessa area;
- **Il contesto sociale ed economico dell'area:** la realizzazione dell'opera genererà occupazione sia diretta che indotta nella fase di esercizio, con evidente effetto positivo sul mercato del lavoro, che in questi ultimi anni non attraversa un trend positivo per il comune in esame;
- **L'accessibilità al sito per la presenza di strade a grande scorrimento:** l'area si colloca a ridosso della Strada per Pandi, ovvero di una strada molto ampia e in grado di smaltire il traffico afferente l'impianto;
- **distanza da corsi d'acqua e da canali:** pur rammentando che l'attività in oggetto non produce scarichi industriali, il sito si trova a circa 5 m s.l.m., distante oltre 300 m dal Canale Fiume Grande;
- **assenza di vincoli e/o elementi di eventuale incompatibilità:** le opere già esistenti sono inserite in un contesto paesaggistico non di pregio, privo di elementi di rilievo e/o caratteristici, culturali, storici, testimoniali, artistici, archeologici e paleontologici, trattandosi di Zona Produttiva - Industriale (D3) (ASI) del Comune di Brindisi;
- **area lontana dai centri abitati e urbanisticamente coerente con il tipo di attività che si intende svolgere:** il vantaggio legato alla notevole distanza da eventuali insediamenti abitativi è evidente sia a livello di rumori e vibrazioni che di salute pubblica;
- **area a maggiore produzione dei rifiuti:** l'attività in essere potrà accettare i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli altri insediamenti industriali presenti nell'area, garantendo così il rispetto del principio dell'"autosufficienza" e della "prossimità" di impianti, ribadito dall'art. 182 bis del D. Lgs. 205/2010. La presenza dell'impianto è in grado di offrire un servizio più idoneo e a minor costo apportando benefici da un punto di vista economico e sociale per la collettività.

Si precisa ulteriormente che la valutazione degli impatti ambientali associati all'attività di recupero di RSNP che la Ditta intende avviare nell'impianto suddetto sono stati stimati quantitativamente mediante la metodologia messa a punto da L. Mendia, G. D'Antonio e P. Carbone, sia per la fase di esercizio che per quella di cantiere, ricordando che, ad oggi, non esiste alcuna metodologia e/o sistema ufficiale di valutazione degli impatti ambientali associati ad una qualsiasi attività impattante. Per tale motivo è stata utilizzata la metodologia di valutazione suddetta, anche a seguito della specifica richiesta di integrazioni di ARPA Dap Brindisi unita al verbale della C.d.S. del 09/04/2014. Resta inteso che saranno eseguiti tutti gli eventuali interventi che l'Autorità Competente intenderà prescrivere all'atto del rilascio della autorizzazione.

3. Piano di Monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06.

Come ampiamente riportato nelle integrazioni già presentate, è stata predisposta una proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto richiesto da ARPA Dap Brindisi e dall'Autorità Competente, dalla quale emerge come per la tipologia di impianto e di rifiuti trattati, nonché dei macchinari e delle operazioni relative al trattamento dei rifiuti stessi, non si ritiene, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità Competente, di dover procedere ad un controllo e/o monitoraggio ulteriore, rispetto a quanto già presentato. Il sistema di monitoraggio e controllo predisposto avrà lo scopo di fornire le informazioni atte a documentare l'attuazione del livello di protezione ambientale, nonché di attuare e mantenere attive le procedure per sorvegliare e misurare le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale significativo. Ciò premesso, è stato revisionato il Piano di Monitoraggio e Controllo riportato nell'integrazione di cui alle **richieste con verbale della C.d.S. del 09/04/2014**, il quale rappresenta parte integrante dell'AUA stessa.

Si allega alla presente:

- Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (R7);

Carovigno, li 06/10/2014

Firma.....